

ALL'ILL.MO SIG. ARBITRO UNICO

(Nel procedimento arbitrale promosso da
Aset s.p.a. nei confronti di Rincicotti Umberto)

*** **

LIBELLO INTRODUTTIVO

*** **

Per: **ASET S.p.a.**, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante *pro-tempore*, Dott. Giovanni Mattioli, corrente in Fano (PU), in Via Enrico Mattei n. 17 (P. IVA 01474680418), rappresentata e difesa, per delega a margine dell'istanza per la nomina di Arbitro Unico depositata in atti all'udienza dell'8.02.2013, dal **Prof. Avv. Marco Cassiani** del Foro di Roma (Cod. Fisc. CSS MRC 57E09G479U) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio di Pesaro, **in Pesaro, via Mameli n. 104**, la quale dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, u.c. c.p.c., così come modificato dalla L. 80/2005 e successive modificazioni, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni, nel corso del presente procedimento, al numero di **telefax 0721- 400863** e all'indirizzo di **posta elettronica certificata** marcocassiani@ordineavvocatiroma.org

- Ricorrente -

C O N T R O

RINCICOTTI UMBERTO, residente a Fano (PU), con l'Avv. Stefania Cinus

- Resistente -

*** **

***) - PREMESSA**

Con << *Istanza per la nomina di Arbitro Unico* >> contenente anche la sintesi del libello introduttivo depositata in data 07.12.2012 la Aset s.p.a., in persona del suo Presidente e Legale rappresentante *pro-*

tempore chiedeva al Presidente del Tribunale di Pesaro di nominare un Arbitro di sua fiducia al fine di promuovere l'arbitrato previsto dall'art. 38) dello Statuto della Rincicotti & Orciani s.r.l. tra la stessa Aset s.p.a. ed il Sig. Umberto Rincicotti (doc. n. 1).

Con provvedimento del 10.12.2012 l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Pesaro nominava Arbitro Unico l'Avv. Francesca Cecchini di Fano.

Quest'ultima convocava le parti all'udienza dell'8.02.2013, nel corso della quale dichiarava di accettare l'incarico e dava formalmente inizio all'arbitrato stabilendo quale sede dello stesso il proprio Studio in Fano, in Via Nini n. 8.

Nel corso della prima udienza, tenutasi l'8.02.2013, la parte ricorrente depositava originale di notifica dell'istanza mentre si costituiva in giudizio, a ministero dell'Avv. Stefania Cinus, il Sig. Umberto Rincicotti mediante deposito della propria memoria difensiva di costituzione contenente domanda riconvenzionale e di fascicolo documenti.

All'esito dell'udienza l'Arbitro Unico calendarizzava le future scadenze della procedura, stabilendo termini differenziati per il deposito dei libelli introduttivi e delle repliche a cura delle parti e fissando, inoltre, l'udienza del 06.05.2013, alle ore 15.30, per la comparizione personale delle parti stesse al fine di esperire l'interrogatorio libero e propiziare, così, il prescritto tentativo di conciliazione.

In ossequio a quanto disposto dall'Ill.mo Sig. Arbitro Unico Aset s.p.a. procede, nel termine che le è stato assegnato, al deposito del presente libello introduttivo riportandosi, ovviamente, a gran parte delle argomentazioni già enucleate nell'istanza per la nomina di Arbitro Unico.

*** **

1°) – NATURA DELL'ARBITRATO

Con il provvedimento ordinatorio emesso al termine dell'udienza dell'8.02.2013 l'Ill.mo Sig. Arbitro Unico ha, tra l'altro, inviato << *le parti ad esprimersi sulla natura rituale e/o irrituale del presente arbitrato* >>.

Ottemperando all'invito parte ricorrente osserva, preliminarmente, come non sussista contestazione alcuna sulla circostanza che la controversia debba necessariamente essere devoluta in Arbitri.

Infatti, il Sig. Umberto Rincicotti, nel costituirsi nel presente giudizio arbitrale, ha aderito alla prospettazione secondo la quale avrebbe dovuto trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto dell'art. 38) dello Statuto della Rincicotti & Orciani s.r.l..

Resta ora da vedere, sulla scorta di una accurata indagine da condursi sul tenore letterale del citato articolo, se si possa configurare, nel caso di specie, un Arbitrato rituale oppure se il compromesso preveda la diversa soluzione dell'Arbitrato irrituale.

Orbene, l'esegesi della norma statutaria non consente di giungere con certezza ad una immediata conclusione.

Mancano, infatti, nel contesto dell'articolo in commento, i tipici riferimenti suscettibili di differenziare l'una o l'altra fattispecie: non vengono, infatti, utilizzate locuzioni quali << *amichevoli compositori* >>; non vengono previste decisioni da rendersi << *secondo equità* >>: elementi, questi, segnaletici della volontà delle parti di deferire la controversia in Arbitrato irrituale.

Per contro, manca però anche ogni riferimento all'esigenza di seguire le norme di diritto ed al fatto che debba ritenersi attribuito all'Arbitro Unico un potere "decisionale" che richiami in qualche modo l'<< *effetto di sentenza* >>.

Né il richiamo normativo operato al D.Lgs n. 5 del 17.01.2003 appare dirimente, posto che la disciplina in questione prevede indifferentemente la procedibilità dell'Arbitrato rituale e di quello irrituale, relegando le sole ipotesi di decisione secondo diritto alla eventualità in cui << *per decidere l'Arbitro abbia conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari* >> (cfr. art. 36 del D.Lgs n. 5 del 17.01.2003).

Né il riferimento alla << *unicità* >> dell'Arbitro può lasciare propendere per l'una o per l'altra soluzione: anche se la previsione di un Arbitro Unico rievoca in un certo qual modo il c.d. "*arbitraggio*" previsto dall'art. 1349 c.c., con il quale le parti deferiscono ad un terzo (*l'Arbitratore*) la determinazione della prestazione dedotta in contratto o comunque l'integrazione di un elemento negoziale. **Dovendosi propendere – partendo da tale presupposto – per la conclusione secondo cui si dovrebbe qui procedere nelle forme dell'arbitrato irrituale, analogamente a quanto si dovrebbe fare in occasione di una perizia arbitrale.**

La soluzione del quesito non si può neppure cogliere muovendo dal rilievo che con l'arbitrato rituale le parti avrebbero demandato agli Arbitri una funzione sostituiva di quella del Giudice, con ciò chiedendogli di pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, diversamente da quanto sarebbe avvenuto, invece, nell'ipotesi di adozione della soluzione irrituale, nella quale esse avrebbero affidato all'arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o attraverso un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le

quali si sarebbero, così, impegnate a considerare la decisione degli arbitri una espressione della loro volontà.

Infatti, anche volendo interpretare la clausola compromissoria secondo i principi stabiliti negli artt. 1362 ss. c.c. non sarebbe possibile, in base ad una indagine testuale della statuizione, valutare il comportamento complessivo delle parti indirizzandolo nell'uno o nell'altro senso.

Si dovrà, allora, fare ricorso al criterio residuale più volte segnalato dalla giurisprudenza la quale, con orientamento pressoché univoco, ha stabilito che, **in caso di dubbio sul contenuto effettivo della clausola compromissoria e sulla finalità perseguita dalle parti, l'incertezza interpretativa vada risolta nel senso di ritenere che i contraenti abbiano inteso prevedere un arbitrato irrituale, in considerazione del favore accordato alla competenza del G.O. e della circostanza che l'arbitrato rituale introduce invece una deroga a tale competenza, avendo così natura eccezionale** (sul punto cfr., per la giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ., Sez. I, 15.05.2003, n. 7516; Cass. Civ., Sez. Lav., 04.04.2002, n. 4841; Cass. Civ., Sez. I, 17.01.2001, n. 562; Cass. Civ., 24.07.1997, n. 6928; Cass. Civ., Sez. I, 23.06.1998, n. 6248 e Cass. Civ., Sez. I, 18.11.1992, n. 12346. Per la Giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Bologna 17.04.2008; Corte di Appello di Reggio Calabria, 17.04.2008 e Tribunale di Cagliari 15.02.1986).

Nel dubbio, dunque, si dovrà privilegiare l'interpretazione che non comporta deroga alla giurisdizione in considerazione del favore che l'ordinamento presta alla competenza del Giudice Ordinario.

In conclusione, a sommo avviso di chi scrive, il presente arbitrato dovrà celebrarsi secondo le forme dell'**arbitrato irrituale**, ferma l'osservanza dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa

delle parti e di tutti gli altri importanti principi che regolano la materia processuale

*** **

2°) – IL FATTO STORICO DEVOLUTO ALLA COMPETENZA

ARBITRALE

Con l'auspicio che le argomentazioni in punto di diritto vengano condivise dal Giudicante – e trovino anche l'adesione di controparte – si procederà, ora, ad operare una breve ricostruzione del fatto storico devoluto al vaglio arbitrale.

Come si è già detto introducendo il *thema decidendum* nel "corpo" della istanza per la nomina di Arbitro Unico, la vicenda intercorsa tra le parti in contesa può essere così sintetizzata.

1°) - Aset s.p.a. è una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Fano ex art. 2497 ss c.c. che dalla data del 30.09.2003 risulta essere socio unico della **Rincicotti e Orciani s.r.l.**, corrente in Fano, in Via Enrico Mattei n. 17 (Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00245830419) avendo provveduto ad acquisirne la totalità delle quote.

2°) – Costituita sotto forma di società di fatto, regolarizzata come società in nome collettivo con atto del 24.12.1984, modificata in s.a.s. con atto del 04.01.1988 e, infine, trasformata in società a responsabilità limitata con atto iscritto al Registro delle Imprese in data 19.02.1996 la Rincicotti & Orciani s.r.l. ha attualmente per oggetto sociale << *La raccolta, lo stoccaggio, lo smaltimento e lo scarico di pozzi neri, la pulitura di fogne, di acque di scarico civile, industriale ed il processo di rifiuti speciali (solidi e liquidi), di liquami provenienti dalla pulizia di bottini, pozzi neri, reti fognarie e simili, nonché l'attività di autotrasporto di merce per conto terzi*>> (doc. n. 2).

3°) - Al fine di una migliore comprensione dei fatti qui dedotti è opportuno non perdere mai di vista un dato essenziale che sta alla base delle doglianze di Aset: quello, cioè, che riguarda **l'attiva partecipazione del Sig. Rincicotti Umberto alla gestione di Aset s.p.a. durante tutto il periodo che va dalla cessione integrale ad Aset stessa della sua intera partecipazione alla Rincicotti & Orciari, avvenuta nel 2003 (cfr. doc. n. 4), fino alla data delle definitive dimissioni presentate dal resistente in data 06.04.2012 (doc. n. 15).**

Si dimostrerà documentalmente – ma ancor più mediante l'apporto che verrà fornito dalle deposizioni rese dai testi che verranno escussi – che **il Sig. Umberto Rincicotti è sempre stato il "Deus ex machina" della Rincicotti & Orciari**, nel senso che lo stesso, indipendentemente dalle qualifiche rivestite, **ha sempre, di fatto, curato e gestito ogni aspetto tecnico e produttivo dell'Azienda** anche in ragione della circostanza che la stessa è sempre stata gestita o co-gestita da soggetti che non avevano alcuna specifica competenza nel settore "merceologico" in cui la società operava, possedendo esclusivamente nozioni di carattere amministrativo che li relegava, invero, a quell'unica mansione.

In altre parole, **chi organizzava il lavoro, suggeriva i contratti da stipulare, teneva i contatti con gli utenti ed i clienti, gestiva il personale, operava ogni tipo di scelta tecnica e determinava, infine, anche le scelte economiche correlate con la gestione, in concreto, dell'operatività aziendale, era ed è sempre stato il Sig. Rincicotti.**

4) – A tal riguardo occorre innanzitutto ricordare come, prima dell'acquisizione, da parte di Aset s.p.a., della compartecipazione integrale della Rincicotti & Orciari s.r.l. quest'ultima fosse stata

amministrata, in varie epoche e con costante alternanza, dai Signori Rincicotti Umberto, Rincicotti Giulia, Orciani Carla; mentre per ciò che concerne la proprietà, fino all'anno 2003 (cioè quello della cessione integrale dell'intera partecipazione ad Aset) la società era stata compartecipata dai Signori Rincicotti Umberto, Rincicotti Francesca, Rincicotti Giulia, Tagliabracci Mercedes e Cappelloni Giuseppe.

5°) - Proprio da tali soggetti, il 30.09.2003 Aset s.p.a. acquisiva l'intero pacchetto della Rincicotti & Orciani s.r.l. con un contratto di cessione di quote che risultava, tuttavia, subordinato al perdurare di numerosi vincoli tra cui la permanenza del Sig. Rincicotti Umberto nella sua qualifica di Amministratore, l'assunzione della Sig.ra Orciani Carla con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale impiegata di primo livello del c.c.n.l. settore autotrasporto con mansioni direttive e autonomia decisionale e, inoltre, l'assunzione a tempo indeterminato della Sig.ra Rincicotti Giulia con contratto di secondo livello ed ore pari a 86,6 mensili.

La scrittura privata prevedeva, inoltre, la cessione in locazione dell'immobile di proprietà dei Signori Cinti Claudio, Orciani Carla e Rincicotti Francesca, sempre in favore della Rincicotti & Orciani s.r.l., per un periodo di anni 6 rinnovabile per la stessa durata senza possibilità di recesso per i primi quattro anni ed a fronte del considerevole canone di locazione di € 27.000,00 annui (doc. n. 4).

6) - Non basta. Come si noterà, la scrittura di cessione di quote sociali si è perfezionata il **30.09.2003** (cfr. doc. n. 4).

Orbene, nella stessa data, dando atto dell'intervenuta stipula dell'atto notarile con il quale Aset s.p.a. ha acquistato il 100% delle quote sociali della ditta Rincicotti & Orciani s.r.l. **si specificava che quest'ultima aveva stipulato un contratto di consulenza con la ditta EcoGest s.a.s., di Rincicotti Francesca & C., con il quale**

questa si impegnava a svolgere, in favore della committente, l'assistenza relativa all'organizzazione commerciale e tecnica in materia di raccolta e stoccaggio rifiuti (cfr. doc. n. 5).

Con ciò creandosi un ulteriore vincolo del Rincicotti (al quale ovviamente la EcoGest s.a.s. era riconducibile) sulle modalità di gestione della Rincicotti & Orciani.

E' appena il caso di sottolineare che la permanente e perdurante influenza del Rincicotti sulla vita della società dallo stesso ceduta ad Aset si coglie anche solo considerando il fatto che l'originario contratto con Ecogest - sottoscritto al momento della cessione di quote e in guida tale da vincolare la nuova compagine societaria all'apporto tecnico e produttivo della "famiglia" Rincicotti – **veniva reiterato nel 2006** (doc. n. 7) e quindi sostituito dal contratto stipulato con Pulifox (cfr. doc. n. 9) così creando, da parte della Rincicotti & Orciani s.r.l., una sorta di dipendenza tecnica e commerciale dal soggetto che, con fare altalenante, aveva più volte ricoperto ufficialmente posizioni gestorie ed aveva comunque di fatto da sempre gestito tutti i profili tecnici della società.

7°) – In data 30.10.2003 il Sig. Rincicotti Umberto cessava dalla carica di Amministratore e Direttore Tecnico della Rincicotti & Orciani s.r.l. salvo poi essere nuovamente nominato quale consigliere con atto del 26.08.2005 ed essere dichiarato cessato dalla medesima carica il 17.05.2007, con correlata assegnazione di delega per il coordinamento tecnico e riorganizzativo del personale, per la programmazione dell'attività da svolgere e le relative modalità esecutive; salvo poi essere nominato nuovamente consigliere il 07.04.2010 sino alla definitiva iscrizione del 24.05.2011 di conferma nella carica di amministratore delegato fino a revoca, avvenuta in data 11.06.2012 (doc. n. 15).

Va detto però che, malgrado questa altalenante sequenza di nomine e di revoche rimaneva, tuttavia, invariato il dato di fondo rappresentato dal rilievo che, in ambito societario, il Sig. Rincicotti era l'unico a possedere le competenze tecniche ed un *back ground* di esperienze lavorative indispensabili per poter correttamente gestire l'azienda.

8°) – Tali considerazioni sono, ovviamente, smentite dalla difesa di controparte la quale con "candore" – ma anche sfruttando astutamente un ben articolato supporto documentale – sottolinea come il Sig. Rincicotti << *con missiva datata 28.02.2007* >> avesse provveduto << *a formulare le proprie dimissioni come consigliere delegato* >>; come << *nell'aprile del 2009 la Società Rincicotti & Orciani s.r.l., in persona del legale rappresentante Giovanni Mattioli (e non il sig. Rincicotti Umberto) siglava un accordo di collaborazione con la Società Pulifox s.r.l.* >>.

Salvo poi affermare che solo <<*successivamente, e precisamente il 07.04.2010 al sig. Rincicotti Umberto veniva nuovamente conferita dal Consiglio di Amministrazione la carica di Amministratore Delegato ... e ciò fino al 06.04.2012 quando Rincicotti Umberto, deluso e amareggiato per la situazione che si era venuta a creare, comunicava le proprie dimissioni* >>.

In tal modo controparte vorrebbe sostenere la totale estraneità del Rincicotti (cessato quale amministratore nel febbraio del 2007 e ritornato in carica nell'aprile del 2010) ad ogni rapporto con la Rincicotti & Orciani: e ciò al fine di rappresentare l'assoluta autonomia con la quale quest'ultima, addirittura in persona di un diverso legale rappresentante, avrebbe sottoscritto il contratto con Pulifox.

La realtà, tuttavia, è ben altra: giacché – come si è più volte detto – **il Sig. Rincicotti non ha mai abbandonato la gestione**

tecnica della azienda di cui aveva ceduto il 100% della partecipazione. E tale circostanza potrà essere senz'altro provata testimonialmente, ma viene già sin d'ora inequivocabilmente confermata da **una serie di comunicazioni inviate dal Sig. Rincicotti in un periodo nel quale egli non avrebbe dovuto rivestire alcun tipo di mansione all'interno della Rincicotti & Orciani s.r.l.** con le quali lo stesso illustra, ad esempio, le problematiche della società (**agosto 2007** – doc. n. 10); oppure segnala l'opportunità di agire sul personale, di operare un rinnovo parziale del parco automezzi e di implementare gli accordi con Pulifox ed Ecogest (**21.02.2008** – cfr. doc. n. 11); o, addirittura, malgrado la proclamata estraneità, lo stesso impartisce persino **ordini di servizio nei confronti dei dipendenti della Rincicotti & Orciani (03.06.2009** – cfr. doc. n. 12); oppure comunicava al Presidente la situazione del parco automezzi (**19.01.2010** – cfr. doc. n. 13) o, addirittura, depositava dichiarazioni << *in qualità di rappresentante legale* >> della Rincicotti & Orciani all'Agenzia delle Dogane (**22.09.2008** – cfr. doc. n. 14).

Tutte cose che, nel periodo di "interregno", secondo la prospettazione avversaria, non avrebbe né dovuto né potuto fare.

Ne consegue che anche l'accordo con Pulifox (che sostituisce quello già stipulato dal Sig. Umberto Rincicotti con Ecogest all'atto della cessione delle proprie quote ad Aset) deve attribuirsi alla "*longa manus*" dello stesso che, proprio in virtù delle indubbie qualità tecniche possedute, ha convinto gli Organi preposti alla gestione amministrativa dell'azienda a sottoscrivere un contratto ... **con se stesso** !.

E si badi bene che, ove pure si voglia dubitare della sussistenza di un conflitto di interessi al momento della stipula di detto contratto per via dell'affermata estraneità (almeno formale) del resistente alla

compagine amministrativa della Rincicotti & Orciani non si potrà, comunque, certamente escludere il configurarsi di tale conflitto nel momento in cui il resistente stesso, reintegrato nella carica di Amministratore Delegato il **07.04.2010** << con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, con particolare riferimento alla direzione tecnica dell'attività sociale >>, ravvisando le componenti negative ricavabili dai bilanci della Società amministrata per via degli esiti nefasti del "contratto capestro" stipulato con Pulifox, non ha disposto l'immediata risoluzione di quest'ultimo.

9°) - Infatti, la **Pulifox** altro non era se non una società costituita sin dal **27.12.2005 dai "transfughi" della Rincicotti & Orciani s.r.l.** e cioè, dai Signori **Rincicotti Umberto** (detentore di quote pari al 62,50%), dalla Sig.ra Rincicotti Francesca (detentrici di quote pari al 12,50%), dalla Sig.ra Rincicotti Giulia (detentrici di quote pari al 12,50%) e da tale Tagliabracci Mercedes (per il restante 12,50%); una società che svolgeva e svolge la stessa attività di quella della Società totalmente partecipata dall'odierna ricorrente (cfr. doc. n. 3).

10°) - Ed in effetti, **dall'esercizio 2008 all'esercizio 2011**, la società Rincicotti & Orciani s.r.l. ha cominciato a registrare **perdite** per un importo complessivo di **€ 216.452,00**; risultato, questo, che sommato ad altri fattori ha reso obbligatorio, in diverse circostanze, l'intervento della società controllante per il ripianamento delle perdite subite dalla controllata. Sino alla necessità di operare un ultimo intervento per il ripianamento delle perdite del 2011 con capitale ricostituito, dopo l'azzeramento, ad € 90.000,00 attraverso la rinuncia ai crediti per complessivi € 160.015,00 (cfr. doc. n. da 17 a 21).

11°) - Le interferenze tra Pulifox e la Rincicotti & Orciani s.r.l. ed il palese conflitto di interessi nel quale si era venuto a trovare il Sig. Rincicotti Umberto e la società interamente partecipata dall'odierna

ricorrente si sono riverberati negativamente sui bilanci della controllata: e l'assunto appare oltremodo evidente ove solo si consideri che, dopo le dimissioni rassegnate dal Sig. Rincicotti Umberto in data 21.06.2012, il bilancio infrannuale al 31.08.2012 e quello successivo del 30.09.2012 lasciavano già intravedere risultati sostanzialmente molto diversi da quelli sinora realizzati e da quello evidenziato per il periodo terminato al 30.06.2012 (cfr. doc. n. 23).

12°) - L'inevitabile **conflitto di interessi** che è maturato e si è sviluppato tra la società Rincicotti & Orciani s.r.l., amministrata, coamministrata e comunque – non fosse altro che in virtù della maggiore esperienza nello specifico settore commerciale - di fatto gestita dal Sig. Rincicotti Umberto e la Pulifox s.r.l. (che annoverava ed annovera nella sua compagine societaria lo stesso soggetto e buona parte della famiglia di costui), ha finito per determinare l'insorgere di una inevitabile situazione di **concorrenza sleale** posto che il Sig. Rincicotti conosceva e tuttora conosce i punti deboli ed i punti di forza della Rincicotti & Orciani s.r.l.; conosce i parametri della stessa; era in grado di indirizzare le scelte della Rincicotti & Orciani e di adattare ad esse quelle della concorrente Pulifox; non di meno conosceva e conosce in maniera capillare l'intera rete di clienti della Rincicotti & Orciani che – come si dimostrerà nel corso del giudizio arbitrale - ha più volte tentato di sviare e sta tuttora sviando in favore di Pulifox.

13°) - Si è dunque certamente configurata, nel caso di specie, la **violazione del dovere generale imposto agli amministratori dagli artt. 1176 e 2390 c.c.** oltre ad essersi prodotto l'**illecito sviamento della clientela ex art. 2598, n. 3 c.c.** e ad integrarsi un palese **conflitto di interessi** in capo al Sig. Rincicotti Umberto per avere questi svolto funzioni di amministratore di fatto oltre che di socio maggioritario all'interno della Pulifox in pendenza del rapporto di

amministrazione, coamministrazione e/o gestione che lo legava alla Società controllata dall'odierna ricorrente.

Da ciò sorgendo, dunque, la legittima pretesa, in capo alla Rincicotti & Orciani s.r.l., di procedere con la presente **azione di responsabilità** nei confronti dell'ex amministratore per ottenere un risarcimento degli ingenti danni patiti, per far **cessare l'operatività dell'illegittimo contratto stipulato dal Sig. Rincicotti Umberto con la Pulifox** in palese conflitto di interessi e per ottenere comunque **il ristoro del danno derivato dalla generale violazione del dovere di diligenza imposto agli amministratori** e di quello generato dallo **sviamento di clientela** che ha seriamente nuociuto alla Società totalmente partecipata dall'istante e, quindi, dall'istante stessa.

*** **

Per i suesposti motivi e per quanti altri è fatta riserva la **ASET S.p.a.**, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante *pro-tempore*, Dott. Giovanni Mattioli, e come sopra rappresentata e difesa di seguito formula i seguenti

QUESITI

1°) – Accerti l'Ill.mo Sig. Arbitro Unico, previo esame della documentazione in atti e, in particolare, della relazione dei Professionisti Dott. Fabio Occhialini e Dott. Lucio Lucchino depositata come doc. n. 22, nonché previa assunzione dei testi di cui si chiederà l'ammissione, **la violazione**, da parte del resistente Rincicotti Umberto, **del dovere generale imposto agli amministratori dagli artt. 1166 e 2390 c.c. oltre all'illecito sviamento delle attività ex art. 2598, n. 3**

c.c. da questi operato, comportamenti, tutti, posti in essere dal resistente, accertando e dichiarando, altresì, **la sussistenza di un conflitto di interessi in capo al medesimo Sig. Rincicotti Umberto per avere questi svolto funzioni di amministratore di fatto oltre che di socio maggioritario all'interno della Pulifox in pendenza del rapporto di amministrazione, coamministrazione e/o gestione di fatto che lo legava alla società controllata dall'odierna ricorrente.**

2°) - Disponga, per l'effetto, l'Ill.mo Sig. Arbitro Unico ogni più opportuno provvedimento per **far cessare l'operatività dell'illegittimo contratto stipulato dalla Rincicotti & Orciani con la Pulifox su specifica indicazione del sig. Rincicotti Umberto in palese conflitto di interessi**, adottando ogni necessaria ed adeguata statuizione.

3°) – Determini, inoltre, l'Ill.mo Sig. Arbitro Unico **l'entità del danno provocato dal Sig. Rincicotti Umberto con i comportamenti sopra evidenziati** e con quelli specificamente individuati nella relazione dei Professionisti Dott. Fabio Occhialini e Dott. Lucio Lucchino in atti come doc. n. 22, derivato alla Società totalmente partecipata dalla ricorrente a seguito della violazione del generale **dovere di diligenza** imposto agli amministratori e del **divieto di sviamento di clientela** determinando **l'entità di tale danno**, se del caso anche sulla base di criteri **equitativi**, **in misura comunque non inferiore alle perdite per ciò stesso subite dalla Rincicotti & Orciani, pari ad un importo complessivo di € 216.452,00**, od individuandolo in quella diversa, **maggiore o minore somma che risulterà all'esito del procedimento arbitrale.**

4°) – Voglia, infine, l'adito Arbitro Unico **rigettare la domanda riconvenzionale** articolata da controparte nella propria memoria

difensiva di costituzione perché totalmente infondata in fatto così come in diritto.

In ogni caso con **vittoria di spese**, funzioni ed onorari di lite da **distrarsi** in favore del sottoscritto Procuratore in quanto **antistatario**.

Quant'altro riservato in sede di repliche.

Si produce fascicolo contenente i seguenti documenti:

- 1°) – Copia dello statuto della Rincicotti & Orciani s.r.l. contenente clausola compromissoria all'art. 38 (già depositato in atti all'udienza dell'8.02.2013).
- 2°) – Visura storica della Rincicotti & Orciani s.r.l.
- 3°) – Visura storica della Pulifox s.r.l.
- 4°) – Copia del contratto di cessione di quote sociali stipulato in data 30.09.2003.
- 5°) – Copia del protocollo di intesa sottoscritto nella stessa data tra Rincicotti & Orciani ed Ecogest s.a.s. di Rincicotti Francesca & C..
- 6°) – Copia della corrispondenza da Ecogest a Rincicotti & Orciani del 09.02.2005.
- 7°) – Copia del contratto di consulenza stipulato tra la Rincicotti & Orciani e la Ecogest s.a.s. di Rincicotti Francesca nel 2006.
- 8°) – Copia della comunicazione della Ecogest s.a.s. alla Rincicotti & Orciani del 21.11.2008 con la quale si comunica il subentro della società Pulifox nella posizione di Ecogest s.a.s..
- 9°) – Copia della scrittura privata tra Pulifox s.r.l. e la Rincicotti & Orciani s.r.l. dell'1.04.2009.
- 10°) – Copia della comunicazione a firma Umberto Rincicotti dell'agosto 2007, quando lo stesso, almeno formalmente, non avrebbe dovuto più avere interferenze con la Rincicotti & Orciani s.r.l..

11°) – Copia della comunicazione del 21.02.2008 a firma Umberto Rincicotti, quando lo stesso, almeno formalmente, non avrebbe dovuto più avere interferenze con la Rincicotti & Orciani s.r.l..

12°) – Copia dell'ordine di servizio impartito da Rincicotti Umberto al personale della Rincicotti & Orciani s.r.l. in data 01.06.2009, quando lo stesso, almeno formalmente, non avrebbe dovuto più avere interferenze con la Rincicotti & Orciani s.r.l..

13°) - Copia della comunicazione al Presidente della Rincicotti & Orciani s.r.l. da parte del Sig. Umberto Rincicotti in data 19.01.2010, quando lo stesso, almeno formalmente, non avrebbe dovuto più avere interferenze con la Rincicotti & Orciani s.r.l..

14°) – Copia della attestazione e della determinazione dell'Agenzia delle Dogane di Ancona in ordine alla dichiarazione sottoscritta da Rincicotti Umberto in qualità di legale rappresentante della Rincicotti & Orciani s.r.l., protocollata al n. 20096 del 09.07.2007 e cioè quando lo stesso, almeno formalmente, non avrebbe dovuto più avere interferenze con la Rincicotti & Orciani s.r.l..

15°) - Copia delle dimissioni da Consigliere della Rincicotti & Orciani inviate dal Sig. Rincicotti Umberto in data 05.04.2012.

16°) – Copie dei verbali del C.d.A. della Rincicotti & Orciani s.r.l.

17°) – Copia del bilancio della Rincicotti & Orciani s.r.l. chiuso al 31.12.2007.

18°) – Copia del bilancio della Rincicotti & Orciani s.r.l. chiuso al 31.12.2008.

19°) – Copia del bilancio della Rincicotti & Orciani s.r.l. chiuso al 31.12.2009.

20°) – Copia del bilancio della Rincicotti & Orciani s.r.l. chiuso al 31.12.2010.

21°) – Copia del bilancio della Rincicotti & Orciani s.r.l. chiuso al 31.12.2011.

22°) – Relazione dei Professionisti Dott. Fabio Occhialini e Dott. Lucio Lucchino sulla Rincicotti & Orciani s.r.l..

23°) – Libro delle Determine dell'Amministratore Unico della Rincicotti & Orciani dal 10.07.2012 all'8.01.2013.

Pesaro/Fano, lì 01.03.2013.

Prof. Avv. Marco Cassiani